

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-164 del 11/01/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BRAGAGNI SILVIA con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Ca' di Gianni n. 159. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a complesso turistico ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Ca' di Gianni n. 159
Proposta	n. PDET-AMB-2018-168 del 11/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno undici GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BRAGAGNI SILVIA con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Ca' di Gianni n. 159. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a complesso turistico ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Ca' di Gianni n. 159.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/05/2017 e successivamente integrata in data 31/05/2017, acquisita al Prot. Unione 23472 e 23528 e da Arpae rispettivamente al PGFC/2017/8536 – 8543 del 05/06/2017, dall'Impresa Individuale BRAGAGNI SILVIA nella persona di Pierpaolo Soprani, in qualità di delegato dalla Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Ca' di Gianni n. 159, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a complesso turistico ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Ca' di Gianni n. 159, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 27090 del 23/06/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/9582, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito alla documentazione presentata in relazione all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 14233 del 22/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2018/44 del 03/01/2018, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata a Bragagni Silvia di cui all'oggetto e pervenuta al Comune in data 05/0/2017 al n. 6284 di protocollo, si comunica che si prende atto della dichiarazione in merito all'impatto acustico dell'attività resa dal Geom. Soprani Pierpaolo in data 30/05/2017 e attestante che trattasi di attività a bassa rumorosità compresa nell'allegato B del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 ”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 11491 del 16/10/2017, a firma del Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Bagno di Romagna, acquisito da Arpae al PGFC/2017/15463 del 20/10/2017;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta Sanafonte s.r.l., la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione Prot. Com.le 6253 del 17/06/2013 rilasciata dal Comune di Bagno di Romagna;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale **BRAGAGNI SILVIA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **BRAGAGNI SILVIA** (P.IVA 03299170401) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via Ca' di Gianni n. 159, per l'**insediamento adibito a complesso turistico ricettivo sito in Comune di Bagno di Romagna, Via Ca' di Gianni n. 159.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di

rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Bagno di Romagna ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente citato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

VISTA:

- la richiesta di autorizzazione unica ambientale pervenuta al Comune di Bagno di Romagna in data 05/06/2017 registrata al prot. n. 6284 inoltrata tramite il SUAP dal Sig. PIERPAOLO SOPRANI in qualità di persona incaricata ai sensi del DPR 445/2000 dalla Sig.ra BRAGAGNI SILVIA legale rappresentante dell'impresa BRAGAGNI SILVIA CF. BRG SLV 76R45 C573W, tendente ad ottenere l'Autorizzazione allo Scarico relativa ai fabbricati adibiti a complesso turistico ricettivo sito in Bagno di Romagna - località Cà di Gianni n. 159, contraddistinto catastalmente al Foglio n. 120 part. 36, 56, 81, 232, 539, 561, 571, 572, 573;
- gli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione unica ambientale;
- il Parere favorevole rilasciato dall'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena pervenuto in data 19/04/2013 prot. n. 6028 agli atti del Comune;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento Arch. Michele Cornieti rilasciato in data 16/10/2017;

VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
- l'art. 124 commi da 1 a 8 del D.Lgs. n. 152/06;
- la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni" approvata con D.G.R. n.1053 del 9/06/2003;
- l'art. 40 della Legge R. n° 7 del 29/1/1983;

VISTO

il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

VERIFICATO CHE

- Le fosse Imhoff, sono di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari ai litri 40-50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 180-200 per abitante equivalente.
- I degrassatori, come indicato dalla Deliberazione Giunta Regionale n° 1053/03, sono dimensionati con un volume minimo di 50 litri per abitante equivalente.
- L'impianto di depurazione è esistente.

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico:	BRAGAGNI SILVIA
INDIRIZZO DELL'INSEDIAMENTO DA CUI ORIGINA LO SCARICO:	località Cà di Gianni n. 159, Foglio n. 120 part. 36, 56, 81, 232, 539, 561, 571, 572, 573;
DESTINAZIONE DELL'INSEDIAMENTO:	fabbricati adibiti a complesso turistico ricettivo in particolare: Ostello – affittacamere in fabbricati con appartamenti – Affittacamere – Bar e Ristorante – Scuderie con abitazione custode – Piscina ad uso pubblico
CLASSIFICAZIONE DELLO SCARICO	acque reflue domestiche
POTENZIALITÀ DELL'INSEDIAMENTO (IN ABITANTI EQUIVALENTI):	110 A.E.

RECETTORE DELLO SCARICO:	Fosso interpodereale
SISTEMI DI TRATTAMENTO PRIMA DELLO SCARICO:	Ristorante, Bar, Ostello, Affittacamere: degrassatore da 5.600 litri fossa Imhoff da n. 32 ab. Equiv fossa Imhoff da n. 44 ab. Equiv fossa Imhoff da n. 11 ab. Equiv Appartamento: degrassatore da 750 litri fossa Imhoff da n. 7 ab. Equiv Servizi: fossa Imhoff da n. 11 ab. Equiv Piscina: fossa Imhoff da n. 19 ab. Equiv Scuderie: degrassatore da 750 litri fossa Imhoff da n. 8 ab. Equiv

PRESCRIZIONI

Lo scarico dei reflui domestici, provenienti dai fabbricati adibiti a complesso turistico ricettivo sito in Bagno di Romagna - località Cà di Gianni n. 159, contraddistinto catastalmente al Foglio n. 120 part. 36, 56, 81, 232, 539, 561, 571, 572, 573, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il responsabile dello scarico dovrà eseguire con idonea periodicità adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 2) Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e succ. mod.;
- 3) Le fosse Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale;. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso complesso turistico a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 4) Le fosse Imhoff, ii pozzetti desgrassatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 5) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 6) Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) L'impianto di depurazione al servizio dell'attività, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e dovranno essere apportate regolari ed adeguate manutenzioni; i fanghi e i rifiuti in esso contenuti dovranno essere raccolti e smaltiti da ditte autorizzate adottando tutte le procedure per lo smaltimento degli stessi in riferimento alla normativa dei rifiuti. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
- 9) Considerata la complessità dell'impianto per quanto riguarda la normale gestione e le normali manutenzioni la conduzione del depuratore dovrà essere affidata a personale qualificato e professionalmente formato.

- 10) Considerato che lo scarico è di consistenza superiore ai 50 a.e. è soggetto al rispetto dei valori limite previsti dalla tab D allegata alla Deliberazione Giunta Regionale n' 1053/03. in particolare (Solidi sospesi < 80 mg/l; BOD5 < 40 mg/l; COD <160 mg/l Azoto Ammoniacale <25 mg/l; Grassi e oli < 20 mg/l).
- 11) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 12) Qualora il sistema fosse dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota di sedimento finale dovrà essere installato un sistema visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa;
- 13) Resta fermo che ogni modificazione al progetto e/o modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzato dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R 59/2013
- 14) Le planimetrie della rete fognaria Tav. 2 e Tav. 3, parti integranti e sostanziali del presente atto, dovranno essere conservate in stabilimento per essere esibite su richiesta degli organi di controllo.

L'autorità competente potrà disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno ed esterno di fognatura;
- La revoca della autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Per tutto quanto non previsto nel presente allegato e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.